



Roma,

25 luglio 2013

Protocollo:

650/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°13

OGGETTO: Provvedimenti Statali Luglio 2013

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del C.O.N.I. del 18 luglio 2013, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000163/13

Roma, 18 luglio 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. decreto "del fare") – Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

B) Ministero della Salute – Decreto 17 aprile 2013, recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".

C) D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

D) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2012, recante "Aggiornamento delle misure unitarie e dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013".

E) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 gennaio 2013, recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

F) Regione Toscana - Legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, recante "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".

G) 1 luglio 2013 - Ingresso Croazia nell'ambito dell'Unione Europea.

A) Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. decreto “del fare”) – Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

Nel Supplemento Ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto che contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. decreto “del fare”).

Il decreto in oggetto, che consta di 86 articoli, presenta tutta una serie di disposizioni che attengono a diversi ambiti e che sono state adottate dal Governo al fine di favorire la ripresa economica del Paese, alcune delle quali di interesse diretto e indiretto per l’ordinamento sportivo e di cui si fornisce, di seguito, una prima, sintetica informativa.

Fondi strutturali europei (art. 9)

Le amministrazioni e le aziende dello Stato, ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimento relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro (art. 32)

Le nuove procedure standardizzate obbligatorie per le piccole imprese e per le società e associazioni (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), entrate in vigore il 1 giugno scorso, ora subiscono una modifica, anche in relazione al Documento di Valutazione dei Rischi, facendo tornare la possibilità di ricorrere all’autocertificazione. La novità riguarda le aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia (art. 33)

Premesso che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza, il diritto può esser esercitato anche oltre tale data.

Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34)

Fra le misure intese a semplificare gli adempimenti formali in materia di lavoro e previdenza rientra anche la modifica all’art. 21 d.lgs. 151/2001, che disciplina gli obblighi documentali della lavoratrice in maternità. Viene ora sancito l’obbligo di trasmissione telematica all’Inps, da parte del medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, del certificato

di gravidanza indicata la data presunta del parto, della certificazione di nascita del bimbo o di interruzione della gravidanza.

Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (art- 35)

Sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)

Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo di rilasciare alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

Tra questi si segnala anche il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 189 (art. 47)

All'articolo 90, comma 13, della l. 289/2002 le parole "Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono sostituite dalle parole "Presidente del Consiglio dei Ministri, o Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata".

Viene, altresì, abrogato il comma 15 della l. 289/2002 il quale prevedeva che la garanzia prestata dal Fondo (trattasi del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo) è di natura sussidiaria e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo medesimo.

Il decreto in oggetto, che è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (22 giugno 2013), è attualmente all'esame della Camera in prima lettura (AC 1248) e dovrà essere convertito in legge entro il 21 agosto 2013.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 28 giugno 2013, il decreto – legge in oggetto, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

Tale decreto consta di 13 articoli e presenta alcune disposizioni che possono interessare in via diretta ed indiretta l'organizzazione sportiva, di seguito indicate in forma sintetica.

Promozione dell'occupazione (artt. 1-3; art. 7; art. 9)

Innanzitutto, si rappresenta che tale decreto prevede numerose disposizioni finalizzate ad incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (fino a 29 anni di età) e a promuovere interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare quella giovanile.

Sono, altresì, previste numerose disposizioni e deroghe in materia di disciplina dei rapporti e dei contratti di lavoro, ivi comprese disposizioni finalizzate a semplificare la disciplina del contratto a tempo determinato, prevedendo, in particolare, la possibilità di prorogare il contratto privo di causale.

Agevolazioni per le start up innovative le società a responsabilità semplificata e (art. 9)

Il decreto in oggetto prevede l'abolizione delle società a capitale ridotto (quelle esistenti vengono riqualficate come s.r.l. semplificate) e la determinazione di procedure più agevoli per l'apertura della s.r.l.s. (società a responsabilità semplificata): da ora in poi la società a responsabilità semplificata potrà essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età (non più, quindi, da chi abbia compiuto almeno 35 anni); non sarà più richiesto, inoltre, il versamento di capitale sociale e sono quasi del tutto abolite le spese di costituzione: ciò al fine di incentivare la promozione dell'attività imprenditoriale, senza comprimerne le potenzialità con costi di apertura. D'ora in avanti, pertanto, tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro saranno esclusivamente definite semplificate e troveranno la loro disciplina nella loro sede istituzionale, il codice civile.

Sono, altresì, stati eliminati diversi vincoli alla fruizione del regime premiale concesso alle società start up innovative.

Disposizioni in materia di IRPEF (art. 11)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento;

per l'anno 2013, la suddetta disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

Il decreto in oggetto, che è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (28 giugno 2013) è attualmente all'esame del Senato in prima lettura (AS 890) dovrà ora essere presentato alle camere per la conversione in legge, che dovrà intervenire entro il 27 agosto 2013.

B) Ministero della Salute – Decreto 17 aprile 2013, recante “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 160 del 10 luglio 2013 il decreto indicato all'oggetto, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport.

In particolare, il decreto prevede l'approvazione della lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego è considerato *doping*, a norma dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'appendice I della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO, ratificata con la Legge 26 novembre 2007, n. 230, e con l'emendamento

all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2013 e riportata nell'allegato I.

Sono, inoltre, approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.

La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

Sezione 1: classi vietate;

Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati;

Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Le disposizioni del presente decreto, entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire in data 10 luglio 2013, sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 maggio 2012.

Si informa, infine, che è possibile visionare e/o scaricare il presente decreto connettendosi al sito internet della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta.

C) D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 113 del 16 maggio 2013, il D.P.R. di cui all'oggetto, che consta di 7 articoli e reca il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

La sezione ad indirizzo sportivo (c.d. "liceo sportivo") si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico, di cui all'art. 8, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

La sezione ad indirizzo sportivo realizza, pertanto, il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

In particolare, rispetto alle discipline dell'ordinario liceo scientifico, sono introdotte due nuove materie: "diritto ed economia dello sport" e "discipline sportive" che vanno a sostituire "disegno e storia dell'arte" e "lingua e cultura latina". Inoltre è previsto il potenziamento di "scienze motorie e sportive".

La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.

L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali, e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.

Al superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.

In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna Regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:

- a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);
- c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'attuazione del presente regolamento nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo – didattico - disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonché le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico - sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalità così formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2012, recante "Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 119 del 23 maggio 2013 il decreto indicato in oggetto con il quale si stabilisce che, per l'anno 2013, le misure unitarie dei canoni annui afferenti alle concessioni demaniali marittime sono aumentati del 2,85 per cento rispetto ai canoni determinati per il 2012. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2013.

Infine, la misura minima di canone di 351,08 euro è elevata a 361,08 euro sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013; la suddetta misura minima di euro 361,08 si applica alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

E) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31 gennaio 2013, recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 141 del 18 giugno 2013, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 31

gennaio 2013 recante "Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

Il suddetto Programma è adottato al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e garantire la competitività del settore ittico e a tal fine sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali per gli anni 2013-2015.

Nel Programma, al punto 6, è dedicata specifica attenzione alla "Pesca ricreativa e sportiva" al fine di consolidare la strategia di raccordo tra la pesca professionale e quella sportiva e ricreativa, anche avviando una seconda fase del censimento dei pescatori in mare per una corretta gestione delle risorse ittiche.

F) Regione Toscana - Legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, recante "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte prima, n. 21 del 15 maggio 2013, la legge regionale indicata all'oggetto.

Il provvedimento è volto a disciplinare la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive e motorie-ricreative, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), e in conformità al Decreto del Ministero della Salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

In particolare, è stabilito che, ai fini della legge, sono adottate le seguenti definizioni:

- attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal CONI;
- attività motorie-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali.

E' altresì precisato che gli impianti ai quali si applica la legge si distinguono in:

- impianti gestiti da soggetti pubblici;
- impianti aperti al pubblico, previo pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto stesso;
- impianti destinati a qualunque titolo all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.

Il provvedimento non si applica agli impianti ad accesso libero non vigilato e a agli impianti di proprietà statale.

Inoltre, gli impianti devono essere dotati di defibrillatori, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.

L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.

La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza - urgenza, e la partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita.

Gli obblighi previsti dal provvedimento a carico dei gestori degli impianti decorrono dal 1° gennaio 2015.

E', infine, specificato che la legge in oggetto è adeguata alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, entro il termine previsto dalle stesse linee guida.

G) 1 luglio 2013 - Ingresso Croazia nell'ambito dell'Unione Europea.

Si fa presente che, a far data dal 1 luglio 2013, la Croazia è entrata a far parte dell'Unione europea e, pertanto, le vigenti norme del Trattato UE in materia di libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea trovano applicazione nei confronti della suddetta Nazione.

Ciò premesso, tale nuovo regime influisce anche sul piano della regolamentazione sportiva, dal momento che i cittadini croati, al pari di tutti gli altri cittadini dell'Unione Europea, non avranno più bisogno di visto e gli ingressi in Italia degli atleti croati non saranno inseriti nelle quote assegnate a ciascuna Federazione sportiva nazionale per la stagione sportiva in corso.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale

A